

ANIE fa il punto sui rifiuti elettronici

POLLY MCGALLAGHER

Italianizzata in RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche), la direttiva WEEE 2002/96/CE è stata oggetto, insieme alla gemella RoHs (2002/95/CE, sulla restrizione d'uso di sostanze pericolose), di un convegno ANIE tenuto lo scorso 9 marzo a Milano. L'iniziativa, la prima di una serie programmate per quest'anno dalla Federazione, è stata presentata come forum tematico di consulenza alle imprese, ora più che mai impegnate a comprendere la porta-

grandi elettrodomestici) dovrebbe diminuire, entro il 2008, di oltre la metà rispetto al volume attuale. Una diminuzione si dovrebbe verificare anche nel settore dei piccoli elettrodomestici. I soggetti interessati a questi provvedimenti sono – nella visione strategica della condivisione di responsabilità determinata dalla UE – i produttori, la pubblica amministrazione, gli utenti e i distributori. La PA è incaricata di “far funzionare il sistema”, ossia di approntare i dispositivi di legge e di provvedere ai centri di raccolta, gli utenti e i distributori di predisporre la raccolta differenziata, i produttori, che nell'ambito degli associati ANIE sono almeno 850, si devono far carico di una serie di compiti precisi e fino ad ora inesistenti. Il legislatore comunitario ha definito infatti con chiarezza il principio di responsabilità del produttore per i prodot-



ta delle normative dell'Unione Europea in corso di recepimento anche in Italia, le scadenze e i soggetti interessati. La direttiva tende ad elevare progressivamente la quantità di RAEE generati e gestiti in base alle nuove procedure, abbassando contestualmente la percentuale di conferimento in discarica, oggi elevata. L'obiettivo di raccolta di 4kg/abitante, fissato a livello continentale per il 2006, dovrebbe essere raggiunto e superato – in base a proiezioni ANIE – con trend ascendente negli anni a seguire. Parallelamente la percentuale di conferimento in discarica (almeno per i



ti a fine vita (con estensione ai cosiddetti “rifiuti storici”) e ha indicato una serie di misure per ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e per avviare sistemi nazionali di raccolta e trattamento; il ruolo preminente affidato ai produttori si esplica nella responsabilità del finanziamento e della gestione dei RAEE a partire dai centri di raccolta. L'identificazione del produttore è quindi il primo step di un percorso complesso e rappresenta

una delle criticità connesse all'applicazione della normativa, insieme alle problematiche relative alle garanzie (come dimostrare di aver assolto tutti gli obblighi legali di finanziamento della gestione dei RAEE) e della fiscalità (deducibilità fiscale degli accantonamenti di bilancio operati per spesare la gestione dei rifiuti, a fronte dei costi certi da sostenere al momento del riciclo). Premesso che la direttiva RAEE avrebbe dovuto essere stata recepita nell'ordinamento italiano il 13 agosto 2004, allo stato attuale (primavera 2005) esiste una proposta di decreto italiano (che non seguirà l'iter parlamentare, in quanto affidato per delega al governo) in transito tra gli enti preposti ai pareri (commissioni Ambiente e Industria e Conferenza Stato-Regioni). Secondo le tempistiche comunitarie, dovrebbe entrare in vigore il 13 agosto 2005.

Entro sei mesi dalla sua approvazione, dovranno essere adottati decreti ministeriali relativi a modalità e garanzie di finanziamento per la gestione del RAEE sia storico che nuovo, obblighi di informazione dei produttori, Comitato di Vigilanza e Controllo e Comitato di Indirizzo, Registro nazionale dei produttori.

Un apposito articolo introduce un periodo transitorio, di circa 2 anni, per l'entrata in vigore della responsabilità finanziaria individuale del produttore per i rifiuti nuovi; l'articolo è stato inserito perché attualmente non esistono i requisiti per identificare il produttore come previsto dalla direttiva stessa, in assenza di un criterio univoco e armonizzato a livello europeo. Queste problematiche sono per altro ancora oggetto di lavori in ambito continentale, all'interno del TAC (Technical Adaptation Committee della Commissione europea), incaricato di redigere un documento guida esplicativo per rendere il

recepimento il più possibile coerente tra gli stati membri. Le linee guida dovrebbero essere approvate entro maggio e si propongono di interpretare e approfondire alcuni aspetti non sufficientemente chiari, come il campo di applicazione e la definizione di immissione sul mercato, oltre alla citata definizione di produttore.

La grande estensione delle categorie merceologiche interessate alla RAEE (si ricordi che sono escluse dal campo di applicazione solo apparecchiature per la difesa, armi, munizioni, materiale bellico per usi militari, utensili industriali fissi, prodotti sanitari impiantati e infettati) rende in effetti complesso attuare un sistema fluidificato in partenza. Per quanto riguarda i rifiuti domestici, la marchiatura dei prodotti immessi sul mercato dopo 30 mesi dall'entrata in vigore della direttiva permetterà di stabilire un discrimine tra rifiuti "nuovi" e "storici". Per i primi vale la responsabilità diretta dei produttori di finanziare i costi di raccolta, recupero e smaltimento; per i secondi è prevista una ripartizione della responsabilità di finanziamento tra i produttori stessi in base alla quota di mercato. Analogamente per i rifiuti provenienti da utenze non domestiche (professionali), nel caso dei nuovi si dovranno trattare come i rifiuti domestici, per gli storici il finanziamento dei costi graverà sui produttori nel momento in cui avverrà la sostituzione con un modello nuovo equivalente (ma con possibilità di accordi alternativi e volontari tra produttore e cliente).

ANIE seguirà l'evolversi della situazione con momenti di incontro anche specifici per filiera produttiva. Nel frattempo ha proposto la creazione di una struttura istituzionale di controllo, che garantisca la corretta implementazione del sistema. ■